



DISPOSIZIONI SANZIONATORIE A TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI

Art. 18

Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: «istituiti» e' sostituita dalla seguente: «costituiti»;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;

b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Illeciti amministrativi). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. 2. L'Agenzia e' l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

Versione in vigore dal 14 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Estremi	Legge 21 aprile 2026, n. 75
Titolo	I — Sanzioni penali
Capo	IV — Procedure e organi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-sanzionatorie-a-tutela-dei-prodotti-alimentari-italiani/art-18>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it